

In relazione all'autorizzazione
in oggetto:

Parere di regolarità tecnica:

si esprime parere:

favorevole

non favorevole, per la seguente motivazione:

Il Coordinatore dell'Ufficio:

Direttore-Attività di Parco

Affari contabili e personale

Controllo attività estrattive

Interventi nel Parco

Lavori pubblici

Pianificazione territoriale

Ricerca e conservazione

Valorizzazione territoriale

Vigilanza e gestione della fauna

Pubblicazione:

la presente autorizzazione dirigenziale viene
pubblicata all'Albo pretorio on line del sito
internet del Parco

(www.parcapuane.toscana.it/albo.asp),
a partire dal giorno indicato nello stesso
e per i 15 giorni consecutivi

atto sottoscritto digitalmente ai sensi del
D.Lgs 82/2005 e succ.mod. ed integr.



Parco Regionale delle Alpi Apuane
Settore Uffici Tecnici

Pronuncia di Valutazione di Incidenza

n. 6 del 18 marzo 2019

**Oggetto: Piani Attuativi dei Bacini Estrattivi delle
Alpi Apuane (artt. 113-114 della L.R. 65/2014).
Scheda n. 21 del PIT/PPR, Bacino Ficaio, Comune
di Stazzema.**

Richiedente: Comune di Stazzema

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici

In riferimento alla conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 114 legge regionale n. 65/2014, tra la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Lucca e Massa, la Provincia di Lucca, il Comune di Stazzema e gli altri enti territoriali interessati, per la verifica dell'adeguatezza alle finalità di tutela paesaggistica del Piano Attuativo del Bacino Estrattivo di Ficaio, relativo alla scheda n. 21 del PIT/PPR, nel Comune di Stazzema;

Preso atto che il Piano Attuativo in oggetto ricade all'interno dell'area contigua di cava, nonché in buona parte all'interno della seguente area di Rete Natura 2000:

- ZSC Monte Croce – Monte Matanna

Vista la Legge regionale 11 agosto 1997, n. 65 "Istituzione dell'Ente per la gestione del Parco Regionale delle Alpi Apuane. Soppressione del relativo Consorzio";

Vista la Legge regionale 19 marzo 2015 n. 30 "Norme per la conservazione e la valorizzazione del patrimonio naturalistico-ambientale regionale";

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale Toscana n. 1223 del 15.12.2015 "Direttiva 92/43/CE "Habitat" - art. 4 e 6 – Approvazione delle misure di conservazione dei SIC (Siti di Importanza Comunitaria) ai fini della loro designazione quali ZSC (Zone Speciali di Conservazione);

Visto il Decreto Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare del 24 maggio 2016 con il quale sono state designate 17 zone speciali di conservazione (ZSC) della regione biogeografica continentale e 72 ZSC della regione biogeografica mediterranea insistenti nel territorio della Regione Toscana, ai sensi dell’articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 8 settembre 1997, n. 357;

Verificata la conformità dell’intervento in oggetto ai contenuti del documento “*Atto generale di indirizzo per le attività del Settore Uffici Tecnici*” approvato con delibera del Consiglio di Gestione n. 71 in data 13.11.1999 e successive modificazioni ed integrazioni, nonché al piano per il Parco attualmente vigente;

Considerato che ai sensi della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, Titolo III, i piani e gli interventi non direttamente connessi e necessari al mantenimento di uno stato di conservazione delle specie e degli habitat presenti nei siti Natura 2000, sono da sottoporre a procedura di valutazione di incidenza;

Richiamata la deliberazione di Giunta Regionale Toscana n. 454 del 16 giugno 2008, con cui sono individuati i criteri minimi uniformi per la definizione delle misure di conservazione, comprensive dei relativi divieti, per le Zone Speciali di Conservazione e per le Zone di Protezione Speciale;

Vista la delibera di Consiglio direttivo n. 2 del 01.03.2019, che mette a disposizione del Settore “Uffici tecnici” dell’Ente Parco, considerazioni e ipotesi interpretative, quale contributo esecutivo e supporto di orientamento applicativo nel merito del divieto di “*apertura di nuove cave e ampliamento di quelle esistenti*” nelle ZPS, a cui potersi riferire nei procedimenti amministrativi di VInCA, relativi a piani e progetti di attività estrattive, ricompresi o contigui alla ZPS delle Alpi Apuane, quanto meno per la parte relativa alla “*portata e termini temporali delle eccezioni e deroghe*” rispetto al divieto in parola;

Considerato che in tali considerazioni e ipotesi interpretative e segnatamente nella parte relativa alla “*portata e termini temporali delle eccezioni e deroghe*”, si precisa che l’attività estrattiva può essere consentita nella ZPS nel caso in cui tale esercizio ricada nelle “zone contigue di cava” del Piano per il Parco e sia stato anche previsto negli atti di governo del territorio (piani di fabbricazione, piani regolatori, piani strutturali, ecc.), purché approvati prima del D.M. 17 ottobre 2007 o entro il successivo periodo di transizione, prorogato fino al 17 ottobre 2010 ai sensi dell’art. 8, comma 5-bis del D.L. 30 dicembre 2008, n. 208 e succ. mod. ed integr.;

Visto lo Studio di Incidenza del Piano Attuativo del Bacino Estrattivo Ficaio, relativo alla scheda n. 21 del PIT/PPR nel Comune di Stazzema, prodotto dal Comune di Stazzema e sottoposto all’esame della conferenza di servizi convocata dalla Regione Toscana ai sensi dell’art. 114 della legge regionale n. 65/2014;

Visto il parere della Commissione tecnica dei Nulla osta, prevista dall’art. 18 dello Statuto del Parco, rilasciato nella riunione del 15 marzo 2019:

Il Piano Attuativo prevede l’ampliamento di siti esistenti e l’apertura di nuovi siti estrattivi. In entrambi i casi si va a ridurre, frammentare e perturbare la superficie dell’habitat 9260 boschi a dominanza di castagno rendendo evidente l’incidenza significativa sulla ZSC M. Croce – M. Matanna che occupa una porzione importante del bacino Ficaio. Il rapporto tra la superficie interferita dell’habitat e la superficie ante operam è superiore all’1%, soglia indicata dalle Guide Metodologiche della Commissione Europea come limite da non superare per non rientrare nella significatività dell’incidenza. A tale valore si aggiungono altre criticità dell’habitat: il trend d’incremento negativo, la sua distribuzione e lo stato di conservazione sia all’interno del sito che, complessivamente, nella Regione Biogeografica. Lo Studio presentato ha analizzato, con la “Valutazione Appropriata”, in maniera approfondita ed esaustiva le criticità, ma le misure di mitigazione proposte non sono risolutive e non salvaguardano gli obiettivi di conservazione del sito né la sua integrità.

Pertanto devono essere individuate soluzioni alternative o procedere nella Valutazione delle misure di compensazione.

Una soluzione alternativa è rappresentata da un Piano ridimensionato che preveda l’esclusione dell’area estrattiva prevista tra il Fosso della Grotta e il Fosso del Ceseto e che preveda altresì che l’area della Filucchia 2, per la parte eccedente la quota di livello 550 m s.l.m., sia utilizzata a scopi estrattivi una volta terminate le coltivazioni presenti nella parte bassa e terminati i relativi interventi di recupero

ambientale. Tali modifiche e condizioni, con la relativa riduzione infrastrutturale, rendono il Piano Attuativo di impatto non significativo sul Sito Natura 2000.

Tale riduzione si rende necessaria anche per un principio di precauzione in quanto la ZSC IT5120012 M. Croce – M. Matanna non ha ancora il Piano di Gestione Specifico del sito, in fase di redazione e di necessità elevata secondo la DGR 1223 del 15.12.2015.

DETERMINA

di rilasciare al Comune di Stazzema la **Pronuncia di Valutazione d'Incidenza**, ai sensi del Titolo III della legge regionale 19 marzo 2015 n. 30, per il Piano Attuativo del Bacino Estrattivo Ficaio, relativo alla scheda n. 21 del PIT/PPR nel Comune di Stazzema, oggetto di valutazione della conferenza di servizi convocata ai sensi dell'art. 114 legge regionale n. 65/2014, tra la Regione Toscana, la Soprintendenza Archeologia, Belle Arti e Paesaggio, per le Province di Lucca e Massa, la Provincia di Lucca, il Comune di Stazzema e gli altri enti territoriali interessati, con le seguenti condizioni e prescrizioni:

- *le aree estrattive previste nel Piano Attuativo del Bacino Estrattivo Ficaio dovranno essere ridimensionate, prevedendo l'esclusione dell'area estrattiva prevista tra il Fosso della Grotta e il Fosso del Ceseto;*
- *l'area della Filucchia 2, per la parte eccedente la quota di livello 550 m s.l.m., potrà essere utilizzata a scopi estrattivi una volta terminate le coltivazioni presenti nella parte bassa e terminati i relativi interventi di recupero ambientale;*
- *l'art. 18 delle Norme Tecniche di Attuazione del Bacino Attuativo del Ficaio, relativo alla valutazione di incidenza, dovrà essere reso conforme all'analogo articolo presente nelle NTA del Piano Attuativo del Corchia, Scheda n. 13 del PIT PPR;*

di dare atto che la presente Pronuncia di Valutazione d'Incidenza costituisce condizione ai fini dell'emissione del provvedimento che consente, in via definitiva, la realizzazione del piano, ma non costituisce titolo di verifica della conformità del piano presentato nei riguardi di altre norme di legge, regionali o nazionali, che disciplinano tale intervento;

di trasmettere il presente atto al Comune di Stazzema;

di rendere noto che avverso il presente provvedimento è ammesso il ricorso per via giurisdizionale al TAR della Regione Toscana entro 60 giorni ai sensi di legge.

determina altresì che il presente provvedimento sia esecutivo dalla data della firma digitale apposta dal sottoscritto coordinatore.

Il Coordinatore del Settore Uffici Tecnici
dott. arch. Raffaello Puccini